

Al Tribunale sarebbe sfuggita la violazione consistente nella mancata motivazione della decisione del Parlamento. Avrebbe invece sostituito con la propria l'omessa motivazione per il mancato trattamento della petizione.

Il Tribunale avrebbe ommesso di riconoscere il fatto che sarebbe stato impedito al ricorrente di esporre alla commissione per le petizioni la sua richiesta in maniera inalterata.

(<sup>1</sup>) Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

**Impugnazione proposta il 14 maggio 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione**

(Causa C-263/13 P)

(2013/C 207/45)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2013, cause T-65/10, T-113/10 e T-138/10, Spagna/Commissione;

— annullare le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, relative rispettivamente alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al programma operativo «Andalusia», relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(94) 3456, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi Baschi», relativo all'obiettivo n. 2 (1997-1999), ai sensi della decisione C(1998) 121, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia», relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999), ai sensi della decisione C(1994) 3043/6, del 25 novembre 1994;

— condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

— **Errore di diritto per quanto riguarda la presa in considerazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88** (<sup>1</sup>) **come fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie basate su un'estrapolazione.** Tale di-

sposizione non costituisce un fondamento giuridico per applicare rettifiche finanziarie per estrapolazione in caso di irregolarità sistematiche, dal momento che tale facoltà non è attribuita alla Commissione.

— **Errore di diritto per quanto riguarda il controllo dell'affidabilità, coerenza, pertinenza e idoneità dell'estrapolazione applicata dalla Commissione.** Il controllo del Tribunale per quanto riguarda la rappresentatività del campione utilizzato per applicare la rettifica finanziaria per estrapolazione non è stato esercitato conformemente alla giurisprudenza Tetra Laval (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, d[all]altro (GU L 374, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C-12/03 P, Racc. pag. I-987), punto 39.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Antwerpen (Belgio) il 15 maggio 2013 — Provincie Antwerpen/Mobistar NV**

(Causa C-264/13)

(2013/C 207/46)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

*Ricorrente:* Provincie Antwerpen

*Convenuta:* Mobistar NV

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 6 e/o l'articolo 13 della direttiva 2002/20/CE (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica («direttiva autorizzazioni»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una pubblica amministrazione di uno Stato membro assoggetti ad imposta, per ragioni di bilancio o di altro ordine, l'attività economica degli operatori di telecomunicazioni che viene realizzata sul territorio o su una sua parte con la presenza sul suolo pubblico o privato di piloni, torri o antenne GSM utilizzati per tale attività.

(<sup>1</sup>) GU L 108, pag. 21.